Protocollo 0418583/2026 , num. registro 5355
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da CHIARA BORTOLOMASI.
Verona, 18/11/2026.
Il Funzionario Incaricato

Comune di Verona
SERVIZI SOCIALI

DETERMINA 5355 DEL 18/11/2026

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE DI CUI ALL'ART.31 DEL DM 18 NOVEMBRE 2019. PROGETTO SAI CAT. "ORDINARI" PROG-803-PR-4 - PROGETTO SAI CAT. "MSNA" PROG-802-PR-4.RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.5095 DEL 9 NOVEMBRE 2026.

LA DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.5095 del 9 novembre 2026 è stata attivata una procedura selettiva comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di Revisore contabile Indipendente per la verifica e certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa ai progetti SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) cat. "Ordinari" PROG-803-PR-4 e cat. "MSNA" PROG-802-PR-4 del Comune di Verona per il triennio 2026 – 2028, di cui al DM 18 novembre 2019, ed è stato approvato il relativo Avviso pubblico per la selezione pubblicato il 9 novembre 2026;

VISTE:
- l'istanza di annullamento/rettifica in autotutela ex art.21-nonies della Legge n.241/1990, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n.0411075 del 12/11/2026, con la quale un professionista interessato alla procedura ha richiesto la riformulazione dei criteri di valutazione di cui all'art.6 dell'Avviso approvato con Determinazione n.5095/2026, l'eliminazione del criterio preferenziale della minore età a parità di punteggio (con sostituzione mediante sorteggio pubblico), nonché la correzione di alcuni refusi materiali e normativi;
- la sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, n.2283/2026;

RITENUTO, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa e in ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e massima partecipazione di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art.1 del D.Lgs. n 36/2023:

- di accogliere i rilievi relativi alla correzione dei refusi materiali presenti nell'art.1 (sostituendo l'indicazione del triennio "2023-2025" con "2026-2028") e all'aggiornamento dei richiami normativi contenuti negli artt. 2 e 9 (sostituendo i riferimenti all'abrogato D.Lgs. n.50/2016 con le corrispondenti disposizioni del vigente D.Lgs. n.36/2023, fermo restando l'inquadramento dell'incarico nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale ex art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001);
- di accogliere altresì l'osservazione relativa alla necessità di garantire una più ampia graduazione selettiva dei titoli professionali, rimodulando i sub-criteri e i tetti di punteggio dell'art.6 dell'Avviso affinché la valutazione comparativa valorizzi in modo maggiormente proporzionale e discriminante la durata e la qualità dell'esperienza specifica maturata dai candidati, evitando fenomeni di rapida saturazione dei punteggi massimi;

RITENUTO invece di non accogliere la richiesta di eliminazione del criterio preferenziale della minore età anagrafica quale ultimo criterio residuale di spareggio a parità di punteggio, per le

seguenti ragioni di diritto e di fatto:

- la preferenza accordata al candidato più giovane d'età in caso di parità di merito costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento applicabile alle procedure selettive pubbliche, sancito dall'art.3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n.127 (come modificato dall'art.2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.191), legittimamente estensibile, in via analogica e nel rispetto della discrezionalità amministrativa dell'Ente, anche alle procedure comparative per il conferimento di incarichi esterni ex art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, non sussistendo alcun obbligo normativo di ricorrere al sorteggio;

- per effetto della contestuale riformulazione in senso maggiormente selettivo e progressivo dei massimali di punteggio di cui all'art.6 dell'Avviso, viene meno il presupposto della cosiddetta "saturazione sistematica dei punteggi" censurato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dall'istante (TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, sent. n.2283/2026), riacquistando il criterio anagrafico la sua fisiologica natura meramente residuale ed eventuale, destinata a operare solo in ultima istanza dopo la prioritaria applicazione dei criteri preferenziali legati al merito (maggior punteggio conseguito nei sub-criteri dell'esperienza specifica);

- contrariamente a quanto affermato nell'istanza acquisita al P.G. n.0411075/2026, non sussiste alcun mutamento di indirizzo né tantomeno alcuna contraddittorietà nell'azione amministrativa dell'Ente: già nella precedente procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico di Revisore Contabile Indipendente dei progetti SAI relativa al triennio 2023-2025, approvata con Determinazione Dirigenziale n.307 del 24 gennaio 2023, il Comune di Verona aveva infatti previsto la preferenza per il candidato più giovane d'età quale ultimo criterio residuale di spareggio, essendo il ricorso al sorteggio risalente esclusivamente alla più remota selezione relativa al biennio 2021-2022;

RITENUTO quindi opportuno, al fine di assicurare la massima chiarezza applicativa e la piena parità di trattamento tra persone fisiche e soggetti collettivi ammessi a partecipare ai sensi dell'art.2 dell'Avviso, integrare l'art.6 precisando espressamente che, in caso di candidatura presentata da società di servizi o di revisione contabile, l'eventuale criterio residuale della minore età anagrafica si applicherà esclusivamente con riferimento alla data di nascita del professionista persona fisica designato quale responsabile e firmatario delle certificazioni contabili;

CONSIDERATO che le modifiche apportate ai criteri di valutazione dell'art.6 incidono sugli elementi sostanziali dell'Avviso e che, pertanto, al fine di garantire la par condicio tra tutti i potenziali partecipanti, si rende necessario disporre una congrua proroga del termine di scadenza per la presentazione delle candidature, facendo salve le domande già pervenute e consentendo agli interessati di integrarle entro il nuovo termine;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la Legge n.241/1990;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.36/2023;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi - Disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse,

Protocollo 0418583/2026 , num. registro 5355
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da CHIARA BORTOLOMASI.
Verona, 18/11/2026.
Il Funzionario Incaricato

1. di accogliere parzialmente, per le motivazioni espresse in narrativa e nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa volto a garantire la massima partecipazione, trasparenza e imparzialità della procedura, l'istanza acquisita al P.G. n.0411075/2026, procedendo alla rettifica dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione n.5095/2026;
2. di rettificare l'art.1 dell'Avviso pubblico, sostituendo per mero errore materiale la dicitura "tre anni considerati 2023-2025" con "tre anni considerati 2026-2028";
3. di rettificare gli artt.2 e 9 dell'Avviso pubblico, aggiornando i richiami normativi al D.Lgs. 50/2016 (artt. 36 e 80) con i corrispondenti riferimenti al vigente D.Lgs. 36/2023 (artt. 94-98 in materia di requisiti di ordine generale, fermo restando che l'incarico è conferito quale prestazione d'opera intellettuale ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001);
4. di sostituire integralmente l'art.6 dell'Avviso pubblico con il nuovo, rimodulando i massimali e i criteri di attribuzione dei punteggi al fine di assicurare una maggiore graduazione selettiva delle esperienze maturate;
5. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, originariamente fissato alle ore 12:00 del 20/11/2026, alle ore 12:00 del giorno 27/11/2026, al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare domanda o integrare quella già inviata alla luce delle modifiche introdotte;
6. di allegare al presente provvedimento il nuovo Avviso pubblico e il modulo per la presentazione delle istanze aggiornati;
7. di dare atto che restano valide le candidature già pervenute entro la data odierna, fatta salva la facoltà per i candidati che hanno già trasmesso istanza di integrare o sostituire la documentazione entro il nuovo termine di scadenza;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69 o dell'art.124 del D. L.vo n. 267/2000;
9. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n.104/2010.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
CHIARA BORTOLOMASI